



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 52
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 febbraio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Giovedì 23 febbraio 2023

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento 4.0.100 è da ritenersi improponibile ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato e che pertanto i relativi subemendamenti, pubblicati in allegato, devono intendersi decaduti.

Comunica inoltre che sono in distribuzione le proposte di riformulazione del relatore e del Governo.

Riprendono le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 5.0.41, col parere contrario del relatore SIGISMONDI (*FdI*) e del GOVERNO, viene posto ai voti ed è respinto.

Con riferimento all'emendamento 5.0.42 (testo 3), la sottosegretaria CASTIELLO dà conto della riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 5.0.42 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

Interviene il senatore FINA (*PD-IDP*), osservando che anche l'emendamento in esame dovrebbe essere dichiarato improponibile alla luce dei criteri precedentemente assunti dalla Presidenza.

La SOTTOSEGRETARIA osserva che la proposta in questione è afferente alla parte del decreto relativa alla protezione civile e che ulteriori proposte presentavano inoltre problematiche di natura finanziaria.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che andrebbe chiaramente distinta la problematica relativa alle improponibilità degli emendamenti da quella relativa alla copertura finanziaria degli stessi, rilevando, al contempo, che andrebbero a questo punto riammessi all'esame numerosi altri emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda di avere già chiarito nella seduta di ieri i motivi per i quali si deve ritenere che la proposta in esame ha contenuto coerente con la materia trattata dalla seconda parte del decreto-legge.

Interviene nuovamente il senatore FINA (*PD-IDP*), osservando che le problematiche inerenti all'emendamento non concernerebbero l'estraneità di materia ma questioni di natura finanziaria. In ragione di ciò, ribadisce che numerose altre proposte non riguardanti specificatamente il Centro Italia dovrebbero essere riammesse all'esame.

Ad avviso del senatore NICITA (*PD-IDP*), sarebbe opportuna un'interlocuzione con la Presidenza della Commissione bilancio per l'approfondimento delle questioni di natura finanziaria.

Il PRESIDENTE chiarisce di avere lasciato intervenire tutti in segno di rispetto per i colleghi, ma ricorda che il regolamento del Senato non prevede che si apra un dibattito sulla improponibilità degli emendamenti. Precisa inoltre che, allo stato attuale del procedimento, non è possibile riammettere all'esame proposte emendative precedentemente dichiarate improponibili.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.42 (testo 4) viene approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.44.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta di riformulazione in distribuzione contiene un comma 4 che non era presente nel testo originario e che attiene a una materia diversa da quella dei restanti commi e non attinente all'oggetto del provvedimento. Tale parte andrebbe dunque espunta, non rilevandosi invece problemi per quanto attiene ai commi 1, 2 e 3.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) riformula l'emendamento 5.0.44 in un testo 2, pubblicato in allegato, che corrisponde alla sola parte ammissibile della proposta di riformulazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.44 (testo 2) viene quindi approvato dalla Commissione.

Con distinta votazione, viene altresì approvato, col parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 5.0.500 del Governo.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che si procederà alla votazione delle proposte precedentemente accantonate, iniziando da quelle relative all'articolo 1.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 e 1.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 3.0.23 e 3.0.24.

Previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, vengono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.11, 1.13 e 1.0.1.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.0.2 è ritirato dalla senatrice PETRUCCI (*FdI*).

Con riferimento all'emendamento 1.0.9, la sottosegretaria CASTIELLO dà conto di una proposta di riformulazione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) osserva che l'emendamento in questione ha una portata generale e non concerne specificamente territori colpiti da eventi calamitosi o attività di ricostruzione. Esso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato improponibile ed eventualmente valutato nell'ambito di un provvedimento che riguarda la materia della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'approvazione della proposta, peraltro, porrebbe a carico di molte aziende degli oneri ingiustificati. Conclude preannunciando il proprio voto contrario.

Dissente la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), osservando che la proposta è finalizzata a rendere pienamente utilizzabili le porte situate sui percorsi di emergenza.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) si associa alle osservazioni formulate dalla senatrice Fregolent, osservando altresì che l'implementazione di interventi di natura parziale darebbe luogo, nell'ambito di intervento preso in considerazione dall'emendamento, ad ingiustificate disuguaglianze.

Ad avviso del senatore FINA (*PD-IDP*) l'emendamento 1.0.9 appare come una norma di civiltà, volta a impedire l'incastro delle vie di fuga.

Dopo un ulteriore dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), il PRESIDENTE e il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), il PRESIDENTE osserva che nella sua impostazione attuale l'emendamento non può che essere considerato estraneo all'oggetto del provvedimento, ai sensi dell'articolo 97 del regolamento. In considerazione dell'importanza della materia trattata, invita a lavorare a una riformulazione per l'Aula che lo collochi correttamente all'interno del perimetro del provvedimento in esame, ferma restando la possibilità di affrontare il tema in maniera più generale in un futuro provvedimento in materia di sicurezza.

La sottosegretaria CASTIELLO dà conto della riformulazione del subemendamento 1.0.200/1 alla cui accettazione da parte della proponente è subordinato il parere favorevole.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) riformula quindi il subemendamento 1.0.200/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.200/1 (testo 2), viene approvato dalla Commissione.

Successivamente viene approvato l'emendamento 1.0.200, come subemendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 2.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 2.1 e 2.0.1 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 3.

Previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.41.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.0.44 è ritirato dal senatore.

Col parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 3.0.45 e 5.0.29.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 3.0.46, 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.55.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 4.

Col parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 4.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 5.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.7 è ritirato dal proponente.

Col parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 5.0.1.

Col parere favorevole del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 5.0.2.

Previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.0.8 e 5.0.9.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.10 è ritirato dal proponente.

Col parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 5.0.11.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.14 è ritirato dal proponente.

Col parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.0.15 e 5.0.16.

La rappresentante del GOVERNO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 5.0.17.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.17 viene respinto.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 5.0.18 e 5.0.19 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO invitano i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 5.0.20 e 5.0.21.

I senatori FINA (*PD-IDP*) e DI GIROLAMO (*M5S*) insistono per la votazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.0.20 e 5.0.21 sono respinti dalla Commissione.

Su invito del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 5.0.22 e 5.0.23 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.0.24 e 5.0.25.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.34.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.34.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole, il senatore FINA (*PD-IDP*) ricorda che, in occasione del precedente decreto-legge relativo alla calamità che ha interessato l'isola di Ischia, le forze politiche di maggioranza avevano fornito assicurazioni sulla possibilità di implementare, in successivi provvedimenti, numerose misure all'epoca precluse dalla natura estremamente urgente di quel provvedimento.

Tale assicurazione, tuttavia, sembra essere, con riferimento al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, incomprensibilmente disattesa.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.0.34.

Si associa quindi a quanto osservato dal senatore Fina, osservando che la popolazione dell'isola d'Ischia, colpita comunque da una gravissima calamità, risulta essere ingiustamente trascurata.

Il PRESIDENTE osserva che la drammatica calamità che ha colpito l'isola di Ischia conferma la necessità di varare quanto prima un nuovo codice unico per far fronte agli eventi calamitosi.

Con riferimento alla proposta emendativa in questione, osserva che potrebbe essere più efficace lavorare a un provvedimento *ad hoc*, preferibilmente d'iniziativa parlamentare, previa audizione del Ministro competente.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*), nell'associarsi a quanto osservato dal senatore Fina, osserva che l'audizione del Ministro dovrebbe aver luogo immediatamente, al fine di poter intervenire in maniera tempestiva già in sede di esame del presente decreto-legge.

Replica il PRESIDENTE, precisando che la proposta da lui formulata resta la migliore strada percorribile, sia per affermare la centralità del Parlamento, sia ai fini della corretta individuazione delle coperture finanziarie, al momento non possibile stante i ristretti tempi di esame.

Il RELATORE, nell'associarsi a quanto osservato dal Presidente, pone l'accento sul forte impulso dato dal Governo agli interventi di ricostruzione, molti dei quali sono già presenti nell'ultima legge di bilancio.

Si dichiara comunque pienamente disponibile a valutare la possibilità di presentare ulteriori emendamenti sul punto nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si associa a quanto osservato dai senatori Fina e Fregolent.

Il PRESIDENTE insiste sull'opportunità di procedere nel senso da lui indicato.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) osserva che un'eventuale reiezione dell'emendamento costringerebbe i proprietari di immobili gravemente danneggiati o distrutti a pagare comunque l'imposta municipale unica, dando luogo ad una gravissima sperequazione.

Si associa la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), osservando che la proposta emendativa avrebbe un impatto economico minimo.

Il PRESIDENTE ribadisce che nulla osta alla possibilità di ripresentare un ulteriore emendamento riformulato in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.34 risulta respinto.

Con riferimento agli emendamenti 5.0.100, 5.0.38 (testo 2) e 5.0.39, la sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati nella maniera indicata nel testo in distribuzione.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presentano, rispettivamente, gli emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 5.0.40.

Il presidente FAZZONE dà quindi conto della presentazione, da parte del relatore, dell'emendamento 5.0.200, pubblicato in allegato, che affronta le questioni trattate dall'emendamento 5.0.28, respinto nella seduta di ieri, risolvendo le criticità che avevano precedentemente determinato l'espressione di un parere contrario.

Col parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.0.200 viene posto ai voti ed approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è esaurito l'esame degli emendamenti, che verranno pertanto inviati alle Commissioni bilancio e affari costituzionali per il parere e informa che l'8^a Commissione tornerà a riunirsi una volta pervenuto tale parere per l'esame dello stesso, degli ordini del giorno, della proposta di coordinamento e per il conferimento del mandato al relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 462**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.200/1 (testo 2)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 1.0.200, dopo le parole: «a favore degli orfani» aggiungere le seguenti: «, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76,».

Art. 4.**4.0.100/1**

FINA

All'emendamento 4.0.100, al comma 1, capoverso 13-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «il Commissario straordinario può nominare» sono aggiunte le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;*

b) *il secondo e il terzo periodo sono soppressi.*

4.0.100/2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 4.0.100, all'articolo 4-bis, le parole da: «La remunerazione» a: «dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» sono sostituite dalle seguenti: «L'incarico è svolto a titolo gratuito.».

Art. 5.**5.0.38 (testo 3)**

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

b) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) al comma 2, sostituire le parole: "ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" con le parole: ", 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.39 (testo 2)

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma)*

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) al comma 2, sostituire le parole: "ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" con le parole: ", 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.42 (testo 4)

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il Centro funzionale Decentrato della Regione Molise, di cui alla Nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378, nonché presso la Sala Operativa Regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Mo-

lise nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.».

5.0.44 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

1. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonché relativamente alle riconoscizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione del presente decreto, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021 ai sensi del comma 1.».

5.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

b) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "e 2023/2024" con le seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) al comma 2, sostituire le parole: "ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" con le parole: ", 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto legislativo.».
